

La determinazione della nuova imposta di bollo sugli strumenti finanziari e sui rapporti di conto corrente

a cura di Giuseppe Demauro

L'introduzione del decreto legge del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011) ha modificato radicalmente l'applicazione dell'imposta di bollo su conti correnti, libretti di risparmio e strumenti finanziari.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 ha stabilito le modalità di attuazione dell'imposta e l'Agenzia delle Entrate, con la corposa circolare n. 48 del 21 dicembre 2012, è intervenuta chiarendo diversi aspetti legati all'applicazione dell'imposta.


Di seguito, l'applicazione della modificata imposta nelle diverse tipologie di prodotti e strumenti finanziari viene illustrata con particolare attenzione ai prodotti di maggiore e più frequente sottoscrizione da parte della clientela¹.

Imposta di bollo su conti correnti e depositi a risparmio

L'imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio viene determinata nella misura annuale di:

¹ Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, articolo 1, lettera b), occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2011. Si segnala, al riguardo, che successivamente all'emanazione del DM 24 maggio 2012, è stato pubblicato, in data 20 giugno 2012, un nuovo provvedimento dal Governatore della Banca d'Italia che sostituisce il precedente del 9 febbraio 2011.

In applicazione di tali disposizioni, non rientrano nella definizione di cliente "i seguenti soggetti : banche, società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di assicurazioni, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane spa; Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria; società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo".



Si considerano intestati a persone fisiche, oltre quelli accesi al singolo soggetto, anche i rapporti relativi a ditte individuali, a società fiduciarie dove il fiduciante è persona fisica e alle cointestazioni tra persone fisiche.

Il periodo di riferimento dell'imposta di bollo è l'anno civile, per cui l'imposta va determinata per giorni e non più per mesi; ne consegue che in caso di apertura o cessazione del rapporto in corso d'anno, l'imposta deve essere determinata in considerazione degli effettivi giorni rendicontati².

L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche se non esiste un obbligo di invio della rendicontazione; sui libretti di risparmio va pertanto addebitata l'imposta di bollo, se dovuta, pur in mancanza di rendicontazione.

L'imposta è dovuta su eventuali conti correnti con saldo nullo e mai movimentati qualora siano di persone fisiche con giacenza media cumulata con altri rapporti superiore a euro 5.000 oppure siano intestati a soggetti diversi.

Con esclusivo riferimento alle persone fisiche, emerge quindi un altro requisito per l'applicazione: l'imposta non è dovuta per gli estratti conto ed i rendiconti il cui valore medio complessivo di giacenza non supera euro 5.000.

² Qualora l'importo del bollo per effetto della commisurazione dell'imposta a giorni sia inferiore ad un euro va applicato un importo minimo pari a 1 euro.

Per il calcolo della giacenza media è necessario considerare tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio identicamente intestati e intrattenuti con la medesima banca³.

Poiché il calcolo avviene per singolo soggetto, si precisa che i conti cointestati non fanno cumulo con quelli “monointestati” dei soggetti appartenenti alla cointestazione.

I conti esenti da imposta di bollo, come ad esempio quelli aperti a particolari categorie di persone (c.d. “conti base” relativi a consumatori con ISEE in corso di validità inferiore a 7.500 euro⁴) non sono considerati ai fini della valutazione complessiva della posizione del cliente.

Sono altresì considerati esenti i conti intestati a determinate categorie di Onlus; a tal proposito si evidenzia che l’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della Tariffa non è applicabile qualora per gli estratti di conto corrente e i rendiconti possa trovare applicazione un regime di esenzione dall’imposta di bollo⁵.

L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, non trova applicazione, inoltre, con riferimento ai rapporti aperti per ordine dell’autorità giudiziaria; il DM 24 maggio 2012 precisa, infatti, all’articolo 1, lettera b), che, ai fini in esame, non si considerano rapporti aperti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria⁶.

L’imposta di bollo non è dovuta sui conti correnti intestati a persone fisiche qualora il valore medio di giacenza risulti negativo; tali conti, però, non concorrono al calcolo del valore medio di giacenza ai fini dell’esenzione di euro 5.000.

I conti con giacenza media negativa di soggetti diversi dalle persone fisiche scontano l’imposta di bollo di euro 100 annuali.

³ Articolo 2, comma 2, del DM 24 maggio 2012.

⁴ Per la definizione del ‘conto di base’, l’articolo 12, comma 3, del *decreto* demanda ad apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’ABI, Poste Italiane spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento.

⁵ Si ricorda, ad esempio, che l’articolo 27-*bis* della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972 stabilisce un trattamento di esenzione per gli “Atti, documenti, istanze, contratti (...) estratti...” posti in essere o richiesti dalle ONLUS e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

⁶ In considerazione di tale previsione, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, commi 2-*bis* e 2-*ter*, non trova applicazione, a titolo esemplificativo, per i depositi giudiziari di cui al regio decreto 10 marzo 1910, n. 149 (Approvazione del regolamento sul servizio dei depositi giudiziari) nonché per quelli intestati al Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Si rammenta che al Fondo unico giustizia confluiscono, tra l’altro, i conti correnti, i conti di deposito, i libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto patrimoniale o monetario oggetto di provvedimenti di sequestro, nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.


Per i libretti di risparmio al portatore l'imposta deve essere determinata in capo al soggetto che ne ha richiesto l'emissione o, se diverso, al portatore del libretto.

Di seguito si riportano alcuni esempi relativi al calcolo dell'imposta di bollo dovuta.

Esempio 1

Soggetto persona fisica che intrattiene presso la banca un unico rapporto di conto corrente con rendicontazione trimestrale e con valore medio di giacenza pari a 4.000 euro nel primo, secondo e terzo trimestre ed euro 60.000 invece nel quarto trimestre.

L'imposta applicabile nell'anno è la seguente:



Risulta evidente che l'imposta di bollo sul conto corrente è dovuta solo per l'ultimo trimestre in quanto è l'unico a superare la soglia dei 5.000 euro.

Esempio 2

Soggetto persona fisica che intrattiene con la banca un rapporto di conto corrente e un deposito a risparmio.

Il conto corrente ha rendicontazione trimestrale e presenta una giacenza media di euro 53.000 nel primo trimestre, di euro 1.000 per il secondo e quarto trimestre e di euro 4.500 per il terzo trimestre; il deposito a risparmio ha una giacenza media annua di euro 2.000.

Poiché i rapporti intrattenuti con il medesimo intermediario hanno diversa periodicità di rendicontazione, al fine di verificare la soglia di esenzione di euro 5.000 occorre valutare, nel momento in cui si procede alla rendicontazione di uno dei rapporti, la giacenza media complessiva di tutti i rapporti intrattenuti (anche se non rendicontati alla data) determinata in considerazione del medesimo periodo temporale.

Pertanto al fine di calcolare l'imposta dovuta sul c/c è necessario determinare la giacenza media cumulata per trimestre di c/c e libretto di risparmio; per quantificare l'imposta di bollo sul libretto di deposito, che si presuppone rendiconti annualmente, è necessario calcolare la giacenza media annua sia del c/c che del libretto.

L'imposta applicabile ai due rapporti nell'anno è la seguente:

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Giacenza media c/c A	53.000	1.000	4.500	1.000
Giacenza media LDR B	2.000	2.000	2.000	2.000
Giacenza media trimestrale cumulata per c/c	55.000	3.000	6.500	3.000
Imposta di bollo c/c A	8,55	-	8,55	-
Giacenza media annuale cumulata per LDR				16.875
Imposta di bollo LDR B	-	-	-	34,20

Esempio 3

Soggetto persona fisica che intrattiene con la banca due rapporti di conto corrente entrambi con rendicontazione trimestrale: il conto corrente A presenta una giacenza media

di euro -3.000 per tutti i trimestri mentre il conto corrente B presenta una giacenza di euro 6.000 per tutti i trimestri.

Poiché il conto con giacenza media negativa, sul quale non è dovuta l'imposta di bollo per le persone fisiche, non cumula ai fini della soglia di euro 5.000, i calcoli per la determinazione dell'imposta sono i seguenti:

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Giacenza media c/c A	3.000	3.000	3.000	3.000
Giacenza media c/c B	6.000	6.000	6.000	6.000
Giacenza media trimestrale cumulata per c/c B	6.000	6.000	6.000	6.000
Imposta di bollo c/c A	-	-	-	-
Imposta di bollo c/c B	8,55	8,55	8,55	8,55

L'imposta di bollo sugli strumenti e sui prodotti finanziari

L'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a prodotti e strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito è stabilita nella misura di:

- 1 per mille annuo per l'anno 2012;
- 1,5 per mille annuo a decorrere dal 2013.

Il bollo⁷ va applicato sul valore di mercato degli strumenti finanziari calcolato al termine del periodo rendicontato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso; qualora non vi sia la disponibilità dei valori sopraccitati, va assunto il costo d'acquisto.

⁷ Per espressa previsione normativa, l'imposta di bollo in commento non trova applicazione "per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari".

Appare necessario precisare che per gli strumenti finanziari non rileva la giacenza media ma il saldo rendicontato.

Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta è l'anno civile: il bollo va calcolato a giorni e naturalmente in caso di apertura o di estinzione dei rapporti in corso d'anno, l'imposta sarà rapportata al periodo rendicontato.

Qualora il tributo dovuto sulla singola rendicontazione sia inferiore ad 1 euro, l'imposta da applicare deve essere comunque pari a tale importo.

Per gli strumenti non soggetti a rendiconto è necessario fare riferimento al valore al 31 dicembre di ogni anno per cui, a titolo esemplificativo, per i certificati di deposito emessi nel 2012 e scadenti nel 2013 verrà riversato all'erario il bollo per l'anno 2012 facendo riferimento al valore del certificato al 31/12/2012 e al cliente l'addebito sarà effettuato a scadenza.

Se, in costanza di rapporto, all'inizio e al termine del periodo rendicontato non sono presenti strumenti finanziari e non ci sono movimenti, l'imposta non è dovuta.

Misura minima e massima dell'imposta di bollo su strumenti e prodotti finanziari

Con riferimento al possesso di strumenti e/o prodotti finanziari, l'imposta di bollo è dovuta nella misura minima annua di euro 34,20 e, solo per il 2012, nella misura massima di euro 1.200; si precisa tuttavia che la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità) ha introdotto a decorrere dal 2013 un nuovo tetto di euro 4.500 per i soli clienti diversi dalle persone fisiche.

Naturalmente i limiti minimi e massimi vanno rapportati al periodo rendicontato e sono applicati sull'ammontare complessivo degli strumenti finanziari detenuti dal soggetto presso la banca.

Qualora questi intrattenga in maniera continuativa più rapporti con il medesimo intermediario, il ragguaglio della somme minime e massime deve essere effettuato in base ai complessivi giorni di durata dei rapporti nell'anno.


In costanza di rapporto occorre verificare, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno o alla data di cessazione dei rapporti tra il cliente e la banca, se l'imposta applicata nell'anno sui prodotti finanziari detenuti dal cliente sia stata almeno pari ad euro 34,20 su base annua, ovvero, per il 2012, superiore all'importo di euro 1.200 (o 4.500 per i soggetti diversi dalle persone fisiche a decorrere dal 2013) anch'esso su base annua.

Per il solo anno 2012 si è già proceduto al calcolo/conguaglio del bollo da restituire ai soggetti interessati che sono stati addebitati per un importo eccedente i 1.200 euro.

A titolo semplificativo, si riportano alcuni esempi relativi al conguaglio del bollo minimo e massimo.

Esempio 4: conguaglio al minimo


Certificato di deposito di euro 10.000 – con vincolo di durata dal 01.01.2012 al 31.12.2012⁸.



⁸ SI ricorda che febbraio 2012 era composto da 29 giorni.

Esempio 5: conguaglio al minimo


Certificato di deposito vincolato fruttifero di euro 10.000 – con vincolo di durata dal 01.11.2012 al 1.04.2013.



Esempio 6: conguaglio al minimo

1 – Certificato di deposito vincolato fruttifero di euro 10.000 – con vincolo di durata dal 01.11.2012 al 1.04.2013;

2 - Deposito titoli aperto nel 2008 che al 30.06.2012 presentava un controvalore di euro 15.000 e al 31.12.2012 presentava un saldo di euro 18.000 (rendicontazione semestrale).



Applicazione del bollo a prodotti offerti dalla banca

In considerazione dei principali prodotti e/o servizi di investimento offerti dalle banche, si possono schematicamente evidenziare le regole di applicazione dell'imposta di bollo:

Depositi titoli

Sui depositi titoli l'imposta è calcolata sul valore di mercato degli strumenti finanziari alla fine del periodo rendicontato, sommando anche il fair value dei derivati quotati, qualora sia positivo.

Per gli strumenti finanziari che non presentano un valore di mercato (es. azioni non quotate) si fa riferimento al valore nominale e, in mancanza, al costo di acquisto.

Sono esclusi dal computo, al fine di evitare duplicazioni di imposta, i libretti di risparmio a garanzia, in quanto prodotti bancari soggetti al bollo annuo da euro 34,20 e le polizze assicurative in quanto il soggetto gestore è l'impresa di assicurazione.

Gestioni patrimoniali in fondi

Per quanto concerne le gestioni patrimoniali, che in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del TUF, costituiscono servizi ed attività di investimento quando hanno per oggetto strumenti finanziari, rileva, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 comma 2-ter, l'intero valore della gestione patrimoniale, comprese le eventuali risorse monetarie.

Pertanto il bollo percentuale viene calcolato sul valore della gestione patrimoniale rendicontato a fine periodo comprendendo anche il saldo del conto di gestione per data valuta.

Derivati Over the Country – OTC

I derivati OTC non sono inseriti all'interno del deposito titoli e la loro rendicontazione periodica sconta il bollo nella misura percentuale sul fair value degli stessi, qualora positivo.

In presenza di un fair value negativo il bollo addebitato è pari a zero e il "contratto quadro" concorre al calcolo del conguaglio al minimo.

Certificati di deposito

I certificati di deposito Italia dematerializzati sono obbligatoriamente inseriti in deposito titoli ed il bollo percentuale viene applicato al controvalore del deposito al termine del periodo rendicontato.

I certificati materializzati, se non inseriti in un deposito titoli, sono assoggettati al bollo autonomamente alla scadenza, proporzionalmente alla durata in giorni; i certificati di deposito emessi nel 2012 e scadenti nel 2013 pagheranno l'imposta di bollo dell'1 per mille relativamente ai giorni di competenza del 2012 e dell'1,5 per mille per i giorni di competenza del 2013.

L'imposta trova, inoltre, applicazione, per esplicita previsione normativa, per i buoni fruttiferi postali se il loro valore supera complessivamente euro 5.000; la nota 3-ter dell'articolo 13 chiarisce, infatti, che sono esentati dall'imposta i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore ad euro 5.000.

Si precisa che, ai fini della verifica del limite di esenzione, deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al netto quindi degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente alla scadenza del titolo.

L'articolo 3, comma 5, del DM 24 maggio 2012 precisa, inoltre, che “*Ai fini dell'esenzione da imposta per valori e buoni postali fruttiferi non superiori ad euro 5000 sono unitariamente considerati tutti i buoni di cui il cliente risulti intestatario presso Poste Italiane S. p. a., esclusi i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009*”.

Liquidità su c/c vincolati

Le liquidità presenti su c/c, i cui saldi risultano vincolati per il periodo contrattuale pattuito, non sono soggette all'imposta di bollo proporzionale visto che trattasi di vincolo di somme sul conto corrente.

Non configurandosi l'esistenza di uno strumento finanziario, l'importo vincolato concorre alla determinazione del saldo del conto corrente per il calcolo della giacenza media contabile (euro 5.000) e sul medesimo conto corrente si applica l'imposta di bollo in misura fissa di euro 34,20 per le persone fisiche e di euro 100 per soggetti diversi.

Polizze assicurative

Sono soggette ad imposta di bollo le comunicazioni relative a polizze assicurative dei rami⁹ III e V e l'imposta di bollo è dovuta per ciascun anno all'atto del rimborso o del riscatto della polizza ed è applicata dall'impresa di assicurazione.

Poiché il calcolo dell'imposta delle polizze collocate tramite le banche sarà eseguito direttamente dalle compagnie assicurative, saranno quest'ultime obbligate ad effettuare calcolo, addebito e versamento dell'imposta.

Di conseguenza le polizze non concorrono pertanto al calcolo della base imponibile per l'imposta minima e massima determinata dalla banca, ma sono oggetto di conguaglio minimo e massimo in capo alla compagnia di assicurazioni.

06 marzo 2013

Demauro Giuseppe

⁹ Si tratta delle c.d. polizze *unit* e *index linked* e delle operazioni di capitalizzazione di cui ai rami vita III e V dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle “...*forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”.